

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi di esecuzione, responsabilità civile terzi e manutenzione, che possono manifestarsi durante la realizzazione delle opere oggetto d'appalto.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Garanzie obbligatorie**
Sezione A Partita 1 – Opere
Sezione B – Responsabilità Civile Terzi

- ✓ **Garanzie opzionali**
Sezione A Partita 2 – Opere preesistenti
Sezione A Partita 3 – Demolizione e sgombero

Il contratto di assicurazione è redatto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs n.50/2016 e successive modifiche e integrazioni, in conformità allo Schema Tipo 2.3 di cui al DM 193 del 16/09/2022.

Le garanzie prestate si intendono operanti sino alla concorrenza dei limiti di indennizzo/risarcimento, somme assicurate e/o massimali convenuti, e possono essere soggette ad applicazione di franchigie e/o scoperti.



Che cosa non è assicurato?

Le garanzie non sono valide per opere per le quali:

Sezione A – Opere

- * Opere già ultimate;
- * Il progetto esecutivo, se previsto, non sia stato approvato;
- * Il progetto sia stato eseguito da progettisti non abilitati o non sia stato verificato;
- * Non vengano forniti alla Società copia del capitolato speciale d'appalto, contratto di appalto o verbale di aggiudicazione e degli elaborati di collaudo;
- * Non vengano effettuati i collaudi in corso d'opera se previsti;
- * Non vengano indicati alla Società i lavori subappaltati e le imprese subappaltatori nei termini previsti dalla legge;
- * Opere usate secondo destinazione d'uso.

Sezione B – Responsabilità Civile

- * Il luogo di esecuzione sia accessibile al pubblico;
- * Il Committente non abbia designato il responsabile dei lavori o il coordinatore per l'esecuzione dei Lavori in materia di sicurezza;
- * Danni alle cose assicurate o assicurabili con la Sezione A – Opere.



Ci sono limiti di copertura?

- ! Rimangono a carico del Contraente scoperto e franchigia minima indicati sulla scheda di polizza;
- ! Se il valore dei beni assicurati dichiarato in polizza risulta inferiore al valore effettivo dei medesimi, in caso di sinistro trova applicazione la "regola proporzionale" e la Società risponde del danno in proporzione al rapporto tra il valore assicurato e quello effettivo.
- ! I costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto d'appalto;
- ! I danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione;
- ! I danni da azioni di terzi;
- ! I danni da forza maggiore.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei tuoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.
- In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Società con un dettagliato rapporto scritto
- In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto, in misura unica e per tutto il periodo di assicurazione. Il pagamento del premio deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'intermediario;
- bollettino postale;
- sistemi di pagamento elettronico;
- denaro contante nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalla data fissata in polizza e, comunque, dalle ore 00,00 della data di consegna dei lavori. L'assicurazione cessa dalle ore 24:00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

- nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate;
- l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE, PER RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI E GARANZIE DI MANUTENZIONE



DIP Aggiuntivo Danni - Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

Compagnia: **BENE Assicurazioni S.p.A.**

Prodotto: **CAR MERLONI**

Data di aggiornamento: **01/11/2023**

Il presente documento pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit sede legale in Via dei Valtorta, 48 – 20127 Milano; tel. +39.02.892.973; sito internet: www.bene.it; e-mail: info@bene.it; PEC: beneassicurazioni@legalmail.it;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento IVASS n. 0237415 del 21/12/2016; numero iscrizione Albo imprese di assicurazione n. 1.00180
Società appartenente al Gruppo Assicurativo Bene. Numero iscrizione Albo gruppi assicurativi n. 054.

Il patrimonio netto rilevabile dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato, ammonta a 60,4 milioni di euro, di cui 25,2 milioni di euro relativi al capitale sociale e 35,2 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) è pari a 21,9 milioni di euro, mentre il requisito patrimoniale minimo (MCR) è pari a 9,8 milioni di euro. I Fondi Propri ammissibili alla loro copertura sono, rispettivamente, pari a 46,4 milioni di euro e a 43,1 milioni di euro. L'indice di solvibilità (Solvency II Ratio) è quindi pari a 212,3%.

Informazioni di dettaglio sono reperibili all'interno della Relazione sulla Solvibilità e Condizione Finanziaria (SFCR) disponibile sul sito internet della Compagnia www.bene.it/solvency

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

La Compagnia risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Garanzie obbligatorie

Sezione A Partita 1 – Opere

La Società indennizza al netto di scoperti e franchigie e fino ai limiti convenuti, i costi necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le parti dell'opera danneggiate da un evento compreso nei rischi di esecuzione

Sezione B Responsabilità Civile Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei lavori stessi, nel luogo di esecuzione delle opere indicato nella Scheda di polizza e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.

Garanzie opzionali

Sezione A Partita 2 – Opere preesistenti

Se espressamente indicato nella Scheda Tecnica, la Società indennizza il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite del massimale assicurato - dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza dalla esecuzione delle opere assicurate

Sezione A Partita 3 – Demolizione e sgombero

Se espressamente indicato nella Scheda Tecnica, la Società indennizza al netto di scoperti e franchigie e fino alla somma assicurata le spese necessarie per demolire sgomberare e smaltire i residui a seguito di danno indennizzabile.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Danni alle opere - Manutenzione	Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili i danni alle cose assicurate, nonché i danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure al fatto del contraente/assicurato nell'esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza.
Danni alle opere - Forza maggiore	La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da eventi naturali di Forza Maggiore.
Danni alle opere - Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato	La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da o in conseguenza di sciopero, sommossa, tumulto popolare, atti di terrorismo o sabotaggio, anche organizzato.
Danni alle opere - Danni causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione	Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o da insufficiente progettazione e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.
Responsabilità civile - Vibrazione	Sono risarcibili i danni causati a terzi dovuti a vibrazione
Responsabilità civile - Rimozione, franamento e cedimento del terreno	Sono risarcibili i danni materiali e diretti causati a terzi da rimozione, franamento e cedimento di terreno, di basi di appoggio e di sostegni in genere delle opere assicurate.
Responsabilità civile - Cavi e condutture sotterranee	Sono risarcibili i danni materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee

**Che cosa NON è assicurato?****Rischi esclusi****Esclusioni specifiche della Sezione A – Partita 1) Danni alle Opere****La Società non è obbligata ad indennizzare:**

- i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformità dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilità per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate;
- i danni causati da residui bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
- i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli artt. 1667, 1668, 1669 cod. civ.;
- i danni da azioni di terzi;
- i danni da forza maggiore;
- i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione (salvo specifica inclusione, su richiesta della Stazione Appaltante);
- i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocità;
- i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare.

nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per:

- rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
- riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
- pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
- consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e di sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
- qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge;

nel caso di esecuzione di dighe:

	- le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione; - le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d'acqua originariamente previste vengano superate; - le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilità di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio funzionanti; - le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche; - le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva; - le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti; - le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilità. Esclusioni specifiche della Sezione A – Partita 2) Opere Preesistenti La Società non è obbligata per: - i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilità dell'opera e solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto riportato nella Scheda di polizza. - nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Società non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro. Esclusioni specifiche della Sezione B – Responsabilità Civile verso Terzi L'assicurazione non comprende: - i danni alle opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A; - i danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti; - i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purché in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209; - i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; - la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; - i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; - i danni derivanti da polvere; - le responsabilità dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali; - i danni da furto; - i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; - i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere,
--	---

	giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; - i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; - i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; - i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo; - i danni da azioni di terzi; - i danni da forza maggiore; - i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione. Esclusioni per la Sezione A e B La Società non è obbligata ad indennizzare o risarcire: - le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio non esaustivo, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; - i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione; - le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; - i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali esso debba rispondere; - i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoché certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonché i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione; - i difetti di rendimento delle opere assicurate; - i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; - i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto; - La Società non è comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione.
--	---



Ci sono limiti di copertura?

Sezione A) Danni alle Opere

L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Compagnia può in qualunque momento avere accesso;
- il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato
- venga fornita alla Compagnia copia del capitolato speciale di appalto e contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori;
- per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa;
- il Contraente abbia indicato alla Compagnia nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici.

Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 C.C., sono a carico della Compagnia solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.

Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.

Sezione B) Responsabilità Civile

Per la presente Sezione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla precedente lettera a);
- c) le persone che subiscano danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente;
- d) le Società le quali, rispetto al Committente o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro Danni alle opere In caso di sinistro l'assicurato deve: - darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata alla Società; - inviare, al più presto, alla Società, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto; - fornire alla Società ed ai suoi mandatarî tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; - provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entità del danno, nonché mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno; - conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
	Responsabilità civile In caso di sinistro l'assicurato deve: - farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza; - assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro; - far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
	Assistenza diretta/in convenzione: Non presente
	Gestione da parte di altre imprese: Non presente
	Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del codice civile.
Obblighi dell'impresa	Pagamento dell'indennizzo Danni alle opere Il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società presso la propria Direzione o la sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'accordo diretto tra le parti, ovvero dalla data di consegna alla Società delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreché siano stati consegnati alla Società tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilità del sinistro. Responsabilità Civile Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvederà al pagamento del sinistro.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite del DIP
--------	--

Rimborso	Non previsto.
-----------------	---------------



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato o dalla Stazione appaltante; b) cessa il giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda tecnica e comunque non oltre 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori; c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora ultimate; d) l'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. La presente assicurazione può essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata al punto b) sopracitato. In tale caso il Contraente può chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Compagnia si impegna a concedere alle condizioni che vengono concordate.
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto.
Risoluzione	Non prevista.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto alle imprese edili per i rischi connessi alla costruzione di opere.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione: 21,81 % del premio imponibile

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Posta ordinaria: Servizio Reclami, Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, Via dei Valtorta 48 – 20127 Milano Mail: reclami@bene.it Fax : 02.89354715 La Società dovrà fornire riscontro al massimo entro 45 giorni.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Arbitrato: La valutazione e la quantificazione del danno è concordato direttamente tra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dall'Impresa di Assicurazione ed uno dal Contraente, con apposito atto unico. In caso di disaccordo tra i Parti, il Contraente può rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, previo esperimento dei sistemi conciliativi previsti a livello normativo o convenzionale oppure, in alternativa ed anche prima del disaccordo, su richiesta di una di essi le Parti possono convenire di rimettersi alla procedura di arbitrato. Qualora si convenga tra le Parti di perseguire la procedura di arbitrato, le risultanze delle valutazioni di cui alla Perizia Collegiale sono obbligatorie per le Parti che rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione ed eccezione inerente alla indennizzabilità dei danni. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.